

N.I. 67/2021

Agli Associati Comufficio Loro Sedi

Milano, 13 settembre 2021

Oggetto: Green Pass: obblighi e sanzioni

A seguito di numerose richieste da parte dei nostri Associati, mettiamo a Vostra disposizione una breve checklist di domande utili per chiarire alcuni dubbi sul tema del Green Pass e delle relative implicazioni normative.

Si tratta di un chiarimento strutturato dal nostro consulente ed esperto in materia, Avvocato Roberto Spreafico, redatto proprio in riferimento ai diversi rapporti commerciali con i clienti e anche in relazione al protocollo privacy.

Per qualsiasi informazione è possibile inviare una richiesta di chiarimento al seguente indirizzo di posta elettronica: <a href="mailto:segreteria@comufficio.it">segreteria@comufficio.it</a>.

Distinti saluti

Segreteria Comufficio









## **GREEN PASS**

# GREEN PASS: CONTROLLO E PRIVACY

I soggetti tenuti a verificare l'esistenza di un valido Green Pass devono o semplicemente possono controllare anche l'identità dei soggetti?

I clienti possono rifiutarsi di esibire i documenti? Esiste una normativa privacy da rispettare?

Proviamo a mettere un po' di ordine.

#### IL GREEN PASS

Il Dl 52/2021, attraverso la disposizioni attuative di cui al DPCM 17.06.2021, ha stabilito la necessità della esibizione, anche solo tramite QR-code, del Green Pass per potere accedere a determinati luoghi.

Il c.d. Green Pass (rectius: Certificazione Verde COVID-19) è una certificazione che, a norma dell'art. 9 del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. "Decreto Riaperture"), certifica l'avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 (eseguito nelle 48 ore antecedenti).

#### IL CONTROLLO

IL DPCM 17.06.2021 prevede che possano effettuare il controllo i seguenti soggetti:

- pubblici ufficiali;
- organizzatori di eventi e addetti ai servizi di controlli di attività di intrattenimento e spettacoli;
- titolari di strutture ricettive e pubblici esercizi, luoghi e locali, con ingresso per cui necessità la certificazione;
- vettori aerei, marittimi e terresti;
- strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali.

Dall'01.09.2021, con il DL 111/2021 è stata ampliata la lista dei soggetti, con

l'inclusione del sistema scolastico e dei trasporti pubblici.

Infine, è in corso di approvazione un provvedimento di modifica del suddetto DL 111/2021 che prevede un ampliamento ulteriore dell'utilizzo obbligatorio del Green Pass.

Il problema che è subito emerso è quello relativo al controllo dell'identità delle persone.

Non verificando tale identità l'esercente non può sapere se il soggetto che accede corrisponda al nominativo indicato sul Green Pass.

D'altra parte, il cliente potrebbe rifiutarsi di dare le generalità richieste non trovandosi di fronte a un pubblico ufficiale con poteri di polizia, come anche dichiarato dal Ministro degli Interni.

In tale situazione di incertezza si è aggiunto il provvedimento del Garante della Privacy che, in risposta a un interpello della Regione Piemonte, ha dichiarato che dal punto di vista del Trattamento dei dati non c'è alcun divieto alla richiesta di verifica dell'identità del cliente.

Quali sono, quindi, gli obblighi e le facoltà di esercenti, strutture pubbliche e imprese?

## SONO OBBLIGATO A CHIEDERE IL GREEN PASS AI CLIENTI?

**SI.** Per le attività indicate è necessario che richiedere il Green Pass.

# POSSO VERIFICARE L'IDENTITA' DEL CLIENTE ?

SI. Non è vietato, tantomeno per ragioni di privacy, chiedere al cliente di poter verificare la sua identità. Non è, invece, permessa la "raccolta" di tali dati, in assenza di consenso da parte del cliente. Quindi il titolare non potrebbe raccogliere tali dati sia in cartaceo, che in digitale e tenerli presso il locale. (art. 13 commi 4-5

DPCM 17.06.2021).

## SONO OBBLIGATO A VERIFICARE L'IDENTITA' DEL CLIENTE ?

**NO.** Premesso che posso farlo, non ho alcun obbligo in tal senso e non posso essere sanzionato qualora non lo facessi.

# COSA SUCCEDE SE MI RIFIUTO DI FARE VERIFICARE LE MIE GENERALITÀ?

In tal caso può legittimamente essere impedito al cliente o al lavoratore l'accesso.

#### SONO PREVISTE SANZIONI PER IL CLIENTE CHE VENGA TROVATO PRIVO DI GREEN PASS?

SI. In caso di accesso senza Green Pass è prevista una sanzione pecuniaria da euro 400 a euro 1.000. In caso di utilizzo di un Green Pass falso o appartenente ad altro soggetto potrebbe ipotizzarsi una sanzione penale.

#### PER LE ATTIVITA' LAVORATIVE IN AMBITO SCOLASTICO LE IMPRESE DEVONO CONTROLLARE IL GREEN PASS DEI PROPRI DIPENDENTI?

**SI.** Il controllo sull'esistenza di un valido Green Pass dei dipendenti o collaboratori che dovranno accedere alle strutture per ragioni di lavoro deve essere effettuato "anche" dallo stesso datore di lavoro.

#### IL PROTOCOLLO PRIVACY

Poiché la certificazione verde contiene informazioni particolari, relative all'intestatario, si rendono necessarie alcune misure di sicurezza.

In particolare:

- dovrà essere **formalizzato l'incarico** al soggetto autorizzato al trattamento con precise istruzioni (art. 29 GDPR);
- le istruzioni conterranno le **modalità di verifica** dell'identità;
- le operazioni di trattamento dovranno essere inserite nel Registro dei Trattamenti;

- resta fermo il **divieto di conservazione** dei dati relativi e in particolare di effettuare copie cartacee del Green Pass (come avviene soprattutto in molte palestre).

### RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO E GREEN PASS

Si rimanda ad altra successiva comunicazione l'analisi delle problematiche di tipo giuslavoristico derivanti dall'assenza della Certificazione o più in generale della vaccinazione da dipendenti parte (è sospendere o licenziare il dipendente che rifiuta la vaccinazione? Posso adibirlo a mansioni inferiori? la mancanza di vaccinazione o Green Pass comporta il diritto a lavorare in smart working?).

10 Settembre 2021